

V DIREZIONE

8.12) INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI INCARICHI RETRIBUITI, AI SENSI DELL'ART. 53 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2001, N. 165, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI - REVOCA PRECEDENTE APPROVAZIONE E NUOVA DELIBERAZIONE

.....OMISSIS.....

APPROVA

la seguente modifica dell'art. 7 del Regolamento per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di incarichi retribuiti, ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni:

- dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

“1-*bis*. E’, altresì, autorizzata dal Rettore l’assunzione degli incarichi di seguito elencati:

- a) incarichi conferiti per lo svolgimento di funzioni di didattica e di ricerca presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro;
- b) incarichi conferiti per lo svolgimento di compiti istituzionali e gestionali, senza vincolo di subordinazione, presso enti senza scopo di lucro, pubblici e privati;
- c) incarichi presso la Presidenza della Repubblica, il Parlamento, la Corte Costituzionale, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, i Ministeri e gli altri Organi di rilevanza costituzionale;
- d) incarichi presso autorità amministrative indipendenti, ovvero presso soggetti, enti ed istituzioni che svolgano compiti di ricerca, di alta amministrazione o di garanzia;
- e) incarichi presso enti o organismi internazionali o sovranazionali;
- f) incarichi per conto di amministrazioni pubbliche o organismi a prevalente partecipazione pubblica;
- g) cariche verticistiche e partecipazione agli organi di gestione o controllo di fondazioni anche bancarie e di enti non aventi finalità di lucro;
- h) partecipazione quale componente non esecutivo e indipendente, senza deleghe operative e gestionali, in organi di amministrazione e controllo di società di capitali ove ciò sia previsto da specifiche discipline regolamentari e in linea con quanto previsto dalle direttive della UE e dalle linee guida e indicazioni espresse dagli organi di controllo a livello nazionale, laddove previsti dalla normativa vigente.

1-ter. Gli incarichi di cui al comma 1-bis del presente articolo devono essere svolti dai professori e dai ricercatori a tempo pieno in quanto esperti del proprio campo scientifico-disciplinare, risultare concretamente compatibili con l'assolvimento dei compiti istituzionali loro affidati, non determinare situazioni concorrenziali o di conflitto di interesse con l'Ateneo e a condizione che l'attività extraistituzionale che ne consegue non rappresenti detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall'Ateneo.”;

- al comma 2, lett. b), sostituire le parole: “del Preside di Facoltà” con le seguenti: “del Direttore del Dipartimento”;

- al comma 3, sostituire la parola: “Preside” con le seguenti: “Direttore del Dipartimento”.

REVOCA

la propria deliberazione assunta in materia nella seduta del 17 aprile 2018.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE

IL DIRETTORE GENERALE

IL PRO-RETTORE VICARIO